

Parere n. 25 del 24/12/2020

Oggetto: PARERE DEL REVISORE sulla Proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 38/2020: “**REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D.LGS 19.08.2016 N. 175 E S.M.I. PER LE PARTECIPAZIONI 2020 POSSEDUTE DAL COMUNE AL 31/12/2019**”.

Il sottoscritto Mazza Elpidio, revisore unico del Comune di Pramollo (TO) ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) n. 3 del d.lgs. n. 267/00;

Premesso che rileva indicazioni dalla proposta di deliberazione n. 38/2020;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 27.09.2017, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell’art. 24, c. 2, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

CONSIDERATO INOLTRE che a norma dell’art. 24, commi 1 e 3 del D.lgs. 175/2016 il provvedimento di ricognizione straordinaria è stato trasmesso alla sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ed alla struttura di “monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società” prevista dall’art. 15 del T.U.S.P. e istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, direzione VIII del Dipartimento del Tesoro;

DATO ATTO che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell’Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2020 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2019;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio*

(...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in

 1

considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, attenendosi alle linee guida emanate dal Dipartimento del Tesoro e condivise con la Corte dei conti, pubblicate sul sito del MEF – Dipartimento del Tesoro;

CONSIDERATO CHE la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione";

PRESO ATTO che la società SMAT S.p.A., con nota in data 17.11.2020 ns. prot. 3261 in data 17.11.2020 e con riferimento all'oggetto, ha, testualmente, comunicato "Con riferimento alla revisione delle partecipazioni pubbliche anno 2020 - ex art. 20 D.lgs. 175/2016 si conferma, come già comunicato con ns. prot. 4402 del 13.12.2019, che SMAT S.p.A.: - ha adottato entro la data del 30 giugno 2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati; - ha concluso il procedimento di quotazione/collocamento in data 13/04/2017. La società è pertanto esclusa, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D.lgs. 175/2016, dall'applicazione del decreto in oggetto", nulla comunicando, altresì, relativamente alle società dalla stessa partecipate, che risultano partecipazioni indirette del Comune di Pramollo;

CONSTATATO, altresì, che gli indirizzi emanati dal MEF in data 22/11/2019, così come confermati dallo stesso Ministero con apposito comunicato pubblicato sul sito istituzionale in data 26/11/2020, prevedono la revisione ordinaria per tutte le società a partecipazione diretta e indiretta in house providing e/o a controllo analogo, ancorché congiunto, non prevedendo più alcuna esclusione per le società che hanno emesso strumenti finanziari, diversi dalle azioni, sui mercati regolamentati, di cui all'art. 26, comma 5, del TUSP, e così come dichiarato, ai fini dell'esclusione dalle attività di revisione, dalla SMAT S.p.A.;

DATO ATTO CHE l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

DI DARE ATTO CHE, ai sensi di quanto disposto nell'allegato alla presente deliberazione, risultano da mantenere le seguenti partecipazioni dirette, in quanto le società non rientrano nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del c. 2 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016:



- a. ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.;
- b. ACEA Servizi Strumentali Territoriali S.r.l.;
- c. ACEA Pinerolese Energia S.r.l.;
- d. Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.;

DI DARE ATTO CHE:

- la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;
- copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P.;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Segnalata la necessità all'Ente di effettuare controlli periodici sulla situazione delle società a partecipazione indiretta, anche per quelle per le quali non risultano pervenute le debite comunicazioni, e tra queste per società come:

- **Società Acque Potabili S.p.a. - SAP S.p.a. (quota ente 0,000008984%)** perché dall'analisi dei dati e delle caratteristiche operative della società emergono condizioni che comportano l'obbligo di avviare azioni di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016 anche se nel caso specifico è di SMAT S.p.a., la competenza ad individuare interventi ed azioni di razionalizzazione su SAP S.p.a., essendo la capogruppo, per cui il Comune deve verificare e valutare l'impatto di tali azioni attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella veste di socio nei confronti della stessa SMAT S.p.a. Ad oggi non risultano interventi di razionalizzazione su questo OO. PP. anche perché la SMAT SPA che detiene la partecipazione in modo diretto, come da indicazioni ricevute dall'Ente, non ha fornito alcuna comunicazione;

- **Nord Ovest Servizi S.p.a. - NOS S.p.a. (quota ente 0,0003%)** perché dall'analisi dei dati e delle caratteristiche operative della società emergono condizioni che comportano l'obbligo di avviare azioni di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016 e nel caso specifico è di SMAT S.p.a. la competenza ad individuare interventi ed azioni di razionalizzazione sulla società, essendo la capogruppo, per cui il Comune deve verificare e valutare l'impatto di tali azioni attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella veste di socio nei confronti della stessa SMAT S.p.a. anche se ad oggi non risultano comunicati specifici interventi di razionalizzazione;

- **Acque Potabili Siciliane S.p.A. procedura concorsuale in liquidazione - APS S.p.a. (quota ente 0,000001966%)**. La società APS S.p.a. è oggetto di procedura di liquidazione; in tal senso non rileva la verifica delle condizioni per il mantenimento della partecipazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Ad oggi risultano ancora in corso le procedure relative alla liquidazione di APS S.p.a.;

- **SV.IM. CONSORTIUM CONSORZIO PER LO SVILUPPO CONSORTILE SPA IN LIQUIDAZIONE** partecipazione indiretta (quota ente 0,00000001%) è una società inattiva e soggetta a procedura di liquidazione;

- **Mondo Acqua S.p.a. (quota ente 0,000000984%)**. Non risulta possibile completare la verifica da parte dell'ente circa l'eventuale sussistenza di condizioni che, ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016, comportino l'obbligo di avviare azioni di razionalizzazione, essendo di competenza della capogruppo SMAT SPA che non ha fornito alcuna comunicazione. È necessario controllare tale situazione da parte dell'ente;

- **Galatea S.c.a.r.l. in liquidazione (quota ente 0,00000001%)**. Essendo in liquidazione non rileva la verifica delle condizioni per il mantenimento della partecipazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Ad oggi risultano ancora in corso le procedure relative alla liquidazione di Galatea S.c.a.r.l.



- **GASPIU' Distribuzione S.r.l. in liquidazione (quota ente 0,09936%)** essendo in liquidazione non rileva la verifica delle condizioni per il mantenimento della partecipazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Ad oggi risultano ancora in corso le procedure relative alla liquidazione. La controllante diretta Distribuzione Gas Naturale SRL ha recentemente segnalato che il liquidatore sta definendo le ultime partite debitorie/creditorie per poter procedere alla liquidazione definitiva della società. L'amministrazione deve monitorare il corretto e regolare svolgimento della procedura in corso.

Richiamati:

- Il D.lgs.267/2000
- Lo statuto comunale

Dato atto che l'Ente ha acquisito anche il parere favorevole del responsabile del servizio ai sensi degli artt. 49 del D.lgs.267/2000 e s.m.i., rispettivamente di regolarità tecnica e contabile del 23.12.2020;

Ritenuta meritevole di approvazione da parte del Consiglio tale proposta anche se il presente parere è espresso senza un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile ma solo ai fini dello svolgimento di un'attività di collaborazione del revisore unico verso il Consiglio Comunale e quindi per motivi di opportunità, senza alcun intento di toccare la discrezionalità politica dell'Ente,

ESPRIME
PARERE POSITIVO

in merito REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE alla data del 31/12/2019.

li, 24/12/2020

Il Revisore Unico dei Conti
(Mazza dott. Elpidio)

